

Prot. n. 28

Spett.le Comune di Palermo
Area Tecnica – Ufficio Città Storica

c.a. **Ing. Tonino Martelli** (Dirigente)
c.a. **Ing. Nicolò Asaro** (RUP)

Spett.le
U.R.E.G.A. Sez. Palermo

c.a. **Avv.to Enrico Sanseverino** (Presidente)

Catania, 17 marzo 2017

Oggetto: bando di gara “Accordo Quadro per restauro palazzo di città”.

Importo complessivo appalto: € 8.150.000

Termine offerte e gara: 24 marzo – 5 aprile 2017

Con riferimento alla procedura in oggetto, rileviamo quanto segue.

- In considerazione che la procedura di scelta del contraente indicata è quella dello “accordo quadro” ex art. 1 comma 1 lett. iii) e art. 54 D.lgs. n. 50/2016, tale normativa dispone che l’importo da considerare è il complesso dei contratti previsti durante l’intera durata degli accordi quadro (art. 35 c. 16). Conseguentemente, nel caso *de quo*, il bando dovrebbe indicare non solo le lavorazioni, categorie e relative classifiche SOA ascrivibili alla fase 1 e sommariamente stimati in € 3.830.000, bensì le categorie e classifiche SOA del complessivo intervento da realizzare in n. 3 fasi nell’arco di tempo di 4 anni (€ 8.150.000), sulle quali i concorrenti dovrebbero interamente qualificarsi con adeguata att. SOA.
Invero, correttamente codesto ente richiede che l’offerta economica (ribasso %) sia espressa sull’intero importo delle lavorazioni pari a € 8.150.000 da eseguire in n. 3 fasi; altrettanto, dicasi per l’offerta tecnica (modalità di svolgimento, organizzazione, mezzi e personale per lo svolgimento dell’appalto, prestazioni di miglioramento), per proporre e illustrare la quale il concorrente deve tener in considerazione l’intero intervento in oggetto, previsto nell’elaborato progettuale “relazione per suddivisione in fasi e layout zone cantiere”.
- Riguardo all’importo totale dell’intervento di cui all’accordo quadro, si rileva una discrasia tra l’importo indicato nel bando e disciplinare pari a € **8.150.000** (di cui € 7.740.00 per lavori soggetto a ribasso e € 410.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) e l’importo indicato nel quadro tecnico economico pari a € **6.030.000** (di cui € 5.680.000 per lavori, soggetto a ribasso e € 350.000 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso). Appare indubbio che le somme a disposizione dell’ente appaltante pari a € 2.120.000 non fanno parte dell’importo complessivo dell’appalto riguardando, invece, le attività di indagini, rilievi, acquisizione aree, spese per commissione giudicatrice ed altro (art. 16 DPR n. 207/’10).
Altresì, sull’importo dell’intervento riguardante la fase 1 pari ad € 3.830.000 non è specificato l’importo degli oneri di sicurezza non soggetti a ribasso.

- Nella documentazione di gara a disposizione degli operatori economici e pubblicato sul vs. sito istituzionale, è assente il computo metrico estimativo che rappresenta un documento componente il progetto definitivo (art. 24 DPR n. 207/'10) e, nel caso in specie, applicandosi il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è un documento indispensabile per le imprese al fine di redigere un'offerta (tecnica ed economica) ponderata e congrua.
- Come già rilevato dall'Ance Palermo con nota prot. 84/2017, nella clausola II.2.1 del bando di gara tra le lavorazioni di cui si compone l'intervento sono indicate le categorie OS3 (impianti idrici) e OS28 (impianti termici) per le quali, ai fini del subappalto, è indicato il limite massimo del 30%. Osserviamo che, ai sensi dell'art. 105 comma 5 che richiama l'art. 89 comma 11 D.lgs. n. 50/2016 e dell'art. 12 L. n. 80/'14 nonché come da ultimo Decreto Ministero Infrastrutture n. 248/2016, le suddette categorie specializzate non rientrano nell'elenco delle "superspecialistiche (cd. S.I.O.S.)". Pertanto, entrambe possono essere subappaltate interamente

Per quanto sopra premesso e rilevato, auspichiamo che possiate valere al meglio le ns. doglianze, al fine di modificare quanto sopra eccepito.

In attesa di un vs. riscontro, porgiamo distinti saluti.

F.TO Il Direttore
Giovanni Fragola